



LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

23 luglio 2015

a cura dell' Ufficio Studi Uilca

Questo studio è il primo elaborato dell'Ufficio Studi Uilca dopo la prematura e tragica scomparsa della Responsabile Orietta Guerra e a lei è dedicato



PREMESSA

In questi ultimi giorni si sono scritti fiumi di inchiostro sul “bail in” cioè le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie.

Sono apparse vere e proprie bufale sui Social del tipo: lo Stato mette la mano sui conti correnti, prelievo forzoso sui conti correnti, le banche vengono pagate dai correntisti e via di questo passo.

L’Ufficio Studi della Uilca ha predisposto queste 20 slides per cercare di spiegare in maniera chiara e precisa, purtroppo poco didascalica vista la complessità della materia, quello che potrebbe capitare in caso di crisi finanziaria di una banca o di un soggetto finanziario, i rischi dei risparmiatori ma anche i vantaggi che derivano da questa nuova normativa.

Nel corso del mio intervento all’ultimo Esecutivo Nazionale della UIL ho ribadito la disponibilità dell’Ufficio Studi Uilca ad illustrare questo elaborato nelle sede sindacali, soprattutto per i pensionati per aiutare a comprendere i meccanismi finanziari allo scopo di aumentare le conoscenze.

Il Segretario Generale Uilca

Massimo Masi



“Gli orientamenti sull’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione europea già prevedono di coinvolgere azionisti e creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico. Con il recepimento della BRRD, azionisti e titolari di strumenti di capitale saranno chiamati a contribuire alla risoluzione anche a prescindere da un eventuale intervento pubblico; [...]”

“Nel collocare propri titoli, le banche dovranno applicare la disciplina a tutela degli investitori con cura particolare, poiché i sottoscrittori potrebbero essere chiamati a sostenere i costi della risoluzione. Andranno fornite alla clientela informazioni esaustive sulle caratteristiche dei diversi strumenti. Quelli più rischiosi dovrebbero essere esplicitamente riservati a investitori istituzionali. “

Gov. I. Visco, Intervento all’Assemblea annuale 2015 dell’Associazione bancaria italiana, 8 luglio 2015

Quando una banca o una impresa di investimento è in crisi e necessita di coprire le perdite e/o di essere ricapitalizzata, i soldi per farlo sono forniti dallo Stato o da Istituzioni Comunitarie oppure dal risparmio dei privati.

Viene definito **BAIL IN** quando a pagare sono:

- a. **AZIONISTI**
- b. **OBBLIGAZIONISTI**
- c. **DEPOSITANTI**

della Banca

Viene definito **BAIL OUT** quando a pagare sono:

- a. **STATO (cittadini)**
- b. **ISTITUZIONI
COMUNITARIE**

**DALLA FINE DEL 2013 GLI AIUTI DEGLI STATI EUROPEI
AI SISTEMI FINANZIARI NAZIONALI SONO STATI PARI A
250 MILIARDI DI € (bail out)**

PARLAMENTO EUROPEO



PER QUESTO

SCEGLIE

BAIL IN

APPROVA


**DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 (BRRD)**

NUOVE REGOLE già applicabili

-  La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.
-  La Banca d'Italia quale autorità di risoluzione ha il compito, il potere e gli strumenti per gestire il processo di risoluzione.
-  Il processo di risoluzione è il sottoporre una banca ad una fase di ristrutturazione che le permetta di ripristinare la sostenibilità economica evitando contemporaneamente l'interruzione dei servizi e delle prestazioni alla clientela.

CHI VIGILA SULLE BANCHE?



 La Banca d'Italia, quale autorità anche di risoluzione, monitora la vita delle banche e imprese d'investimento costantemente e predispone già **durante la fase di normale attività bancaria**, gli eventuali piani di intervento e le strategie da intraprendere in caso di crisi. Inoltre, se lo ritiene, ha la **facoltà di rimuovere gli organi amministrativi e l'alta dirigenza**, ove le loro scelte potrebbero generare danno all'impresa e al sistema finanziario.

COSA PREVEDE LA NUOVA DIRETTIVA QUANDO UNA BANCA È IN CRISI?



Vendere la banca o parte di essa.



Creare una nuova banca con una parte degli attivi e passivi della precedente e lasciare gli attivi deteriorati in una bad bank.




**Coprire le perdite e capitalizzare la banca attraverso il
BAIL-IN.**


Le perdite vanno ripianate riducendo il valore del patrimonio e successivamente ricostituendolo se scende sotto i minimi regolamentari previsti per proseguire l'attività bancaria.

CHI “PERDE I SOLDI” con il BAIL-IN?

**Le perdite
vengono coperte
dai seguenti
soggetti
possessori dei
titoli nell'ordine
indicato **fino ad
esaurimento del
capitale per
categoria.****


- 
- 1)Azioni**
 - 2)Titoli subordinati**
 - 3)Obbligazioni**
 - 4)Crediti chirografari**
 - 5)Depositi maggiori di
100.000 €**

ESEMPIO 1 DI BAIL-IN

ESEMPIO 1 ante BAIL-IN		CHI PAGA LA PERDITA?		ESEMPIO 1 POST BAIL-IN	
BANCA NOME				BANCA NOME	
PERDITA €	1.000.000.000			PERDITA €	-
1 AZIONI €	2.200.000.000	1 AZIONI	1.000.000.000	1 AZIONI	1.200.000.000
2 TITOLI SUB. €	1.000.000.000			2 TITOLI SUB. €	1.000.000.000
1+2 TOTALE PATRIMONIO	3.200.000.000			1+2 TOTALE PATRIMONIO	2.200.000.000
3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000			3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000
4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000			4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000
5 DEPOSITI €	20.000.000.000			5 DEPOSITI €	20.000.000.000
di cui LUCIA €	300.000			di cui LUCIA €	800.000
di cui LAURA €	120.000			di cui LAURA €	120.000
di cui LUCIO €	50.000			di cui LUCIO €	90.000
di cui LINA €	20.000			di cui LINA €	20.000
di cui AZIENDA PMI 456 €	130.000			di cui AZIENDA PMI 456 €	130.000
di cui AZIENDA PMI 123€	80.000			di cui AZIENDA PMI 123€	80.000
di cui dep magg. di 100.000 €	19.999.300.000			di cui dep magg. di 100.000 €	19.998.760.000
<p>nell'esempio si ipotizza UN PATRIMONIO MINIMO richiesto dalle leggi PER LA BANCA di 2.000.000.000</p>					

NONOSTANTE LA PERDITA LA BANCA HA ANCORA IL CAPITALE SUFFICIENTE PER PROSEGUIRE L'ATTIVITA'. SOLO GLI AZIONISTI VEDONO RIDURSI IL VALORE DELLE AZIONI E DUNQUE DEL CAPITALE INVESTITO.

ESEMPIO 2 DI BAIL-IN/1

ESEMPIO 2 ante BAIL-IN		CHI PAGA LA PERDITA? 	ESEMPIO 2 POST BAIL-IN		
BANCA NOME				BANCA NOME	
PERDITA € 2.300.000.000			PERDITA € -		
1 AZIONI €	2.200.000.000	1 AZIONI	2.200.000.000	1 AZIONI	-
2 TITOLI SUB. €	1.000.000.000	2 TITOLI SUB. €	100.000.000	2 TITOLI SUB. €	1.000.000.000
1+2 TOTALE PATRIMONIO	3.200.000.000			1+2 TOTALE PATRIMONIO	1.000.000.000
3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000			3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000
4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000			4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000
5 DEPOSITI €	20.000.000.000			5 DEPOSITI €	20.000.000.000
di cui LUCIA €	300.000			di cui LUCIA €	800.000
di cui LAURA €	120.000			di cui LAURA €	120.000
di cui LUCIO €	50.000			di cui LUCIO €	90.000
di cui LINA €	20.000			di cui LINA €	20.000
di cui AZIENDA PMI 456 €	130.000			di cui AZIENDA PMI 456 €	130.000
di cui AZIENDA PMI 123€	80.000			di cui AZIENDA PMI 123€	80.000
di cui dep magg. di 100.000 €	19.999.300.000			di cui dep magg. di 100.000 €	19.998.760.000
nell'esempio si ipotizza UN PATRIMONIO MINIMO richiesto dalle leggi PER LA BANCA di 2.000.000.000					

COPERTA LA PERDITA LA BANCA NON HA IL PATRIMONIO MINIMO RICHIESTO PER PROSEGUIRE L'ATTIVITA' BANCARIA E DEVE ATTUARE IL PIANO DI RISOLUZIONE PREVISTO DALLA DIRETTIVA BRRD. IL BAIL IN INIZIA A "DISTRUGGERE" IL PATRIMONIO DEI SOCI E DEGLI OBLIGAZIONISTI DELLA BANCA.

ESEMPIO 2 DI BAIL-IN 2


ESEMPIO 2 ante BAIL-IN/2		PERDITA COPERTA		ESEMPIO 2 POST BAIL-IN/2	
BANCA NOME				BANCA NOME	
PERDITA € 2.300.000.000				PERDITA € -	
1 AZIONI €	2.200.000.000	1 AZIONI	2.200.000.000	1 NUOVE AZIONI	2.000.000.000
2 TITOLI SUB. €	1.000.000.000	2 TITOLI SUB. €	100.000.000	2 TITOLI SUB. €	-
1+2 TOTALE PATRIMONIO	3.200.000.000	CHI PAGA LA RICAPITALIZZAZIONE?		1+2 TOTALE PATRIMONIO	2.000.000.000
3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000	3 OBBLIGAZIONI €	800.000.000	3 OBBLIGAZIONI €	-
4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000	4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	100.000.000	4 CREDITORI CRIROGRAFARI €	-
5 DEPOSITI €	20.000.000.000	5 DEPOSITI €	1.100.000.000	5 DEPOSITI €	18.900.000.000
di cui LUCIA €	300.000	di cui LUCIA €	16.500	di cui LUCIA €	283.500
di cui LAURA €	120.000	di cui LAURA €	6.600	di cui LAURA €	113.400
di cui LUCIO €	50.000			di cui LUCIO €	50.000
di cui LINA €	20.000			di cui LINA €	20.000
di cui AZIENDA PMI 456 €	130.000	di cui AZIENDA PMI 456 €	7150	di cui AZIENDA PMI 456 €	122.850
di cui AZIENDA PMI 123€	80.000			di cui AZIENDA PMI 123€	80.000
di cui dep magg. di 100.000 €	19.999.300.000	di cui dep magg. di 100.000 €	1.099.969.750	di cui dep magg. di 100.000 €	18.899.330.250
nell'esempio si ipotizza UN PATRIMONIO MINIMO richiesto dalle leggi PER LA BANCA di 2.000.000.000					


PER RICOSTITUIRE IL PATRIMONIO MINIMO RICHIESTO PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ BANCARIA SI CONVERTONO IN AZIONI LE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA, I CREDITI CHIROGRAFARI E SI PRELEVANO I SOLDI DAI DEPOSITI DEI CLIENTI CON SALDO MAGGIORE DI 100.000 €.

CHI SONO GLI ESCLUSI DAL BAIL IN?

- 1) Depositi inferiori ai 100.000 €.**
- 2) Gli strumenti di debito garantiti.**
- 3) Il contenuto delle cassette di sicurezza- i titoli in deposito (esclusi quelli emessi dalla banca).**
- 4) Le passività interbancarie con durata inferiore ai 7 giorni.**
- 5) Le passività derivanti da partecipazioni a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore ai 7 giorni.**
- 6) Debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.**


QUALI ECCEZIONI?

 **La Commissione europea** può escludere, su indicazione delle autorità preposte determinati strumenti dalla applicazione del BAIL IN e trasferendo al fondo di risoluzione le perdite non assorbite dai creditori esclusi, per un ammontare massimo del 5% del totale del passivo della banca.

 **I depositi eccedenti i 100.000 €** possono essere esclusi dal BAIL IN in via discrezionale, al fine di evitare il rischio contagio e preservare la stabilità finanziaria, con la condizione che il BAIL IN sia stato applicato ad almeno l' 8% del totale delle passività.

 **Le passività** non espressamente escluse dalla normativa possono essere sottoposte a BAIL IN.

APPROFONDIMENTI SUL “BAIL IN”



EVOLUZIONE

APPROFONDIMENTI SUL “BAIL IN”

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE

Da un punto di vista metodologico e di teoria economica il nuovo sistema del “*bail in*” riduce “automaticamente” (per la prima volta in Italia) il c.d. principio del *moral hazard* (*rischio morale*): ricevere un beneficio da un’azione economica senza una contemporanea assunzione del rischio, attribuito ad altro soggetto. Con l’applicazione del principio del “*bail in*” – come noto - in caso di default della banca, a pagare saranno anche azionisti, titolari di prestiti subordinati, obbligazionisti non garantiti. Le tipologie di obbligazionisti che potrebbero essere penalizzati in caso di crisi bancarie saranno inseriti nei piani di risoluzione predisposti dalle autorità di vigilanza. Scontando ovviamente più rischio, i possessori di prodotti finanziari subordinati, vedranno conseguentemente aumentare i rendimenti degli stessi; parallelamente nelle emissioni di *Convertible Contingent Bonds* (obbligazioni ibride convertibili, in determinate condizioni, in azioni) bisognerà usare maggiori criteri selettivi sul tipo di subordinazione e sul rischio emittente. Rischiano, in generale, i possessori di obbligazioni non quotate (es: per Banca Popolare di Vicenza) a meno che la banca non provveda all’acquisto delle stesse. Ma non è chiaro se ciò avverrà in concreto. (per dettagli: A.GENNAI, *Con il bail in cedole dei bond più alte*, Il Sole 24 Ore - Plus24, 11 luglio 2015).

OSSERVAZIONE SULLA RESPONSABILITA' DEL MANAGEMENT BANCARIO:

Pur mancando ancora i provvedimenti attuativi del principio del *bail in* (che entrerà in vigore nel 2016), i media e le forze politiche insistono sul rischio crescente per i risparmiatori, che certamente saranno i primi soggetti “fragili” in caso di default bancario (per dettagli, B.SCIENZA, *Le paure sbagliate sul bail in. Però delle banche è meglio diffidare*, Il fatto quotidiano, 13 luglio 2015), più sfumata l’attenzione sull’importanza cruciale del management bancario – a giudizio dell’Ufficio Studi UILCA - da valutare con attenzione. E’ stato osservato, ad esempio: *“L’introduzione del bail in stimola di per se maggiori controlli interni sul management bancario: chiunque parteciperà al capitale o presterà denari alle banche non potrà più essere incurante della solidità (quindi dei rischi assunti) dagli istituti di credito. I maggiori controlli più difficilmente consentiranno ai banchieri l’assunzione di rischi scriteriati, come avvenuto in passato. Tuttavia l’introduzione del bail in è un presidio necessario ma non sufficiente a disincentivare il management dall’assunzione di rischi eccessivi, proprio perché tali rischi riescono ad essere occultati per un certo periodo di tempo. Del resto la condanna reputazionale che già oggi colpisce i top manager ritenuti responsabili di crisi bancarie... e i più intensi controlli esterni da parte delle varie authorities pubbliche non impediscono la periodica emersione di nuovi casi di assunzione di rischi eccessivi”* (www.economy2050.it/bail.in). Andrà quindi attentamente valutato dalla UILCA il problema delle pressioni commerciali su prodotti finanziari subordinati a forte rischio per il risparmiatore /investitore. E’ prevedibile inoltre una maggiore selezione, da parte dei risparmiatori, della banca stessa cui affidare i propri risparmi: *“D’ora in avanti i correntisti, anche italiani, dovranno fare molta attenzione alla scelta dell’istituto in cui depositeranno i loro risparmi”*. (www.liberoquotidiano.it/news/economia/cracbancari).

OSSERVAZIONE SUI SALVATAGGI BANCARI FUTURI

Poiché l'obiettivo dichiarato del *bail in* e delle due direttive europee del 2014 BRDR (*Bank Recovery and Resolution Directive*) e DSG (*Deposit Guarantee Scheme Directive*) è quello di spostare all'interno dei singoli intermediari bancari l'onere della soluzione delle crisi bancarie, coinvolgendo azionisti, obbligazionisti ed anche clienti (e quindi superamento del principio del *bail out*), le banche dovranno a breve dotarsi di un *Recovery resolution plan* (molto semplicemente: piano di salvataggio!). Questo su richiesta della BCE per i gruppi bancari maggiori e di Bankitalia per le banche di minori dimensioni. Una cosa è certa: aumenteranno complessivamente gli oneri per le banche. Ha osservato a questo proposito il Dr. Giovanni Pepe, associate partner Kpmg: *“I recovery and resolution plan contengono tutta una serie di misure di emergenza da passare al vaglio delle autorità di controllo. Queste ultime possono disporre particolari disposizioni alle banche (programma di smantellamento delle filiali in caso di crisi, ad esempio) tali da diminuire l'efficienza dello stesso istituto... Ci sono poi gli oneri legati al nuovo meccanismo di finanziamento ex ante del fondo interbancario di garanzia dei depositi, quindi le banche devono accantonare preventivamente i fondi. Stesso discorso per il fondo unico di risoluzione. Servirà del tempo per capire quanto impatteranno concretamente queste disposizioni sui bilanci delle banche italiane...”* (A.GENNAI, *Più costi per le banche con le norme sul bail in*, Il Sole 24 Ore- Plus 24, 27 /6/2015).



EVOLUZIONE

APPROFONDIMENTI SUL “BAIL IN”

CONCLUSIONI

La UILCA vaglierà attentamente che la rigida applicazione nel 2016 della normativa del *bail in*, con i relativi costi aggiuntivi per il sistema bancario italiano nel suo complesso, non debba risultare un ulteriore “pretesto”, da parte delle banche stesse, per una limatura dei livelli occupazionali nel settore. Alle sfide della europeizzazione della finanza e della giusta tutela dei risparmiatori e delle imprese produttive si risponde con seri piani di recupero dell’efficienza e di incremento dei ricavi operativi e non con un depauperamento del capitale umano presente e operante nel settore. A tal proposito – ricordiamo infine - sarà necessario monitorare cosa avverrà in Austria, primo paese dell’Ue a vedere applicato il principio del *bail in*.



O



RIVOLUZIONE



?

Fonte

Titolo: Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie

Autore: Banca d'Italia

Anno : luglio 2015

Web:

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.pdf